REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1491/85 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1985/1986 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 238, paragrafo 1, dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato:

a) per la Comunità a dieci a 57,58 ECU per 100 chilogrammi;

b) per la Spagna a 42,34 ECU per 100 chilogrammi;

c) per il Portogallo a 57,58 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,

e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(2) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 19.

(3) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).